

## Anche i professionisti, se associati, versano l'IRAP

Aggiornato al 25 ottobre 2016

Liberi professionisti sempre più assimilati ad imprenditori, ancorchè quando l'attività è svolta in forma associata. Questo ciò che emerge, non solo dalle decisioni del parlamento UE, in relazione all'accesso ai fondi strutturali FSE e FERS in favore dei professionisti (raccomandazione della Commissione Europea 2013/361/CE; Regolamento europeo 1303/2013; ddl di Stabilità 2016), ma anche dall'ultimo orientamento della Corte di Cassazione, in relazione al versamento delle imposte. Ed invero, la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da uno studio associato formato da avvocati e commercialisti, i quali avevano impugnato la sentenza della Corte Tributaria Regionale di Gorizia che aveva respinto il loro ricorso avverso la sentenza di primo grado, con cui i giudici avevano confermato il silenzio – rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle somme versate dallo studio associato a titolo di IRAP.

Sostanzialmente, secondo i professionisti dello studio, le somme versate a titolo di IRAP non sarebbero dovute, in quanto, nel periodo di riferimento, ciascun professionista svolgeva la propria attività in maniera indipendente e individuale, senza avvalersi degli altri associati, in quanto:

- le attività non sono intercambiabili,
- si tratta di attività iscritte in codici attività diversi;
- i compensi ricevuti per l'esercizio di funzioni di curatore fallimentare, sindaco ed amministratore di società derivano solo dal lavoro professionale dei singoli.

I ricorrenti basavano le loro ragioni su una decisione della stessa Cassazione - sez. 5, ord. n. 2715 del 05/02/2008 - con cui i giudici avevano affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste solo quando il centro di interessi, dotato di autonomia funzionale, che caratterizza gli studi associati (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di strutture «... di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli».

Tuttavia, nella sua odierna pronuncia, la Cassazione ricorda che sulla materia si sono pronunciate le Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui "presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione "(Sez. U. n. 7371 del 14/04/2016).

Stante tale principio, dunque, nessuna rilevanza può avere il fatto che ciascun professionista appartenga ad un ordine differente e/o svolga attività non intercambiabile con gli altri, così come nessuna rilevanza può avere il fatto che i rispettivi redditi degli associati derivino da attività svolta

*A cura della Redazione Directio*

in forma autonoma. Unica prova contraria, in tal senso, può essere solo l'assenza di un'organizzazione.

Nulla da fare, dunque! Per la Cassazione l'esistenza di un apparato organizzativo in forma associata è sufficiente per determinare l'obbligatorio versamento dell'IRAP anche per i liberi professionisti.